



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**

### **COMUNICATO UFFICIALE N° 117 del 23 Aprile 2026**

Riunione del 22/04/2026

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- 1) Sig. MANDRELLI MAURIZIO nella qualità di Presidente pro tempore della ASD Star Volley Città di Castello
- 2) ASD STAR VOLLEY CITTÀ DI CASTELLO in persona del Presidente pro tempore

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi     Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco   Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni   Componente

a seguito del deferimento n. 72.2025/2026 inviato dalla procura federale il 23 Marzo 2026, si è riunito per la discussione del procedimento a carico di:

- ***SIG. MANDRELLI MAURIZIO nella qualità di Presidente pro tempore della ASD Star Volley Città di Castello; per non aver, in violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; art. 18 dello Statuto, art 2 R.A.T., art. 5 Codice Etico, art. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, rispettato gli accordi di natura economica sottoscritti con l'atleta Alessia Masciullo e specificatamente per non aver ancora provveduto in favore di quest'ultima al pagamento della somma di €.1.250,00 concordata nella scrittura privata del 22/11/2025 avente ad oggetto l'accordo inter partes di rescissione anticipata dal contratto di lavoro sportivo dilettantistico sottoscritto per la stagione sportiva 2025/2026;***
- ***ASD STAR VOLLEY CITTÀ DI CASTELLO in persona del Presidente pro tempore; per non aver il proprio Presidente, in violazione degli artt. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI;***



*art. 18 dello Statuto, art 2 R.A.T., art. 5 Codice Etico, art. 1 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, rispettato gli accordi di natura economica sottoscritti con l'atleta Alessia Masciullo e specificatamente per non aver ancora provveduto in favore di quest'ultima al pagamento della somma di €.1.250,00 concordata nella scrittura privata del 22/11/2025 avente ad oggetto l'accordo inter partes di rescissione anticipata dal contratto di lavoro sportivo dilettantistico sottoscritto per la stagione sportiva 2025/2026.*

All'udienza in modalità videoconferenza risultava collegato in modalità videoconferenza il sostituto procuratore federale Avv. Alessandro Guarnaschelli. Per gli incolpati nessuno risultava collegato.

All'esito della discussione il procuratore federale chiedeva dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati con la sanzione della sospensione del Presidente e della multa per la società; il collegio si ritirava in camera di consiglio ed all'esito leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

Il Tribunale

### **OSSERVA**

I fatti risultano provati dall'esposto inviato dall'atleta in data 16 Febbraio 2026, non contestato dagli incolpati che hanno preferito non difendersi.

Il mancato rispetto di accordi presi con i tesserati viola i principi di lealtà e correttezza basilari nell'ambito sportivo ed ai quali i tesserati debbono uniformarsi.

Per quanto previsto dall'art. 76 n. 2 del regolamento giurisdizionale sussiste la responsabilità del sodalizio per il comportamento del proprio dirigente.

**PQM**



Dispone la sospensione da ogni attività federale per mesi tre del Sig. Mandrelli Maurizio e la  
Multa di € 300,00 a carico della ASD STAR VOLLEY CITTÀ DI CASTELLO in persona del  
Presidente pro tempore

Roma 22 Aprile 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo, 23 Aprile 2026